

Regolamento per l'erogazione dell'assegno di integrazione anno 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate dall'Assemblea Nazionale del 14 dicembre 2017

Articolo 1. Al Farmacista titolare individuale di farmacia privata nonché alla società di farmacia privata, aderente ad Associazioni Provinciali Titolari di Farmacie associate a Federfarma in regola con il pagamento della quota associativa a Federfarma viene riconosciuto, per l'anno 2017, un assegno di integrazione, di seguito denominato contributo.

Articolo 2. Il contributo sarà erogato a condizione che il farmacista o la società di farmacia privata, abbia conseguito nell'anno 2016 un fatturato complessivo annuo ai fini IVA (rigo VE50 del modello IVA 2017 relativo all'anno 2016) inferiore ad Euro 250.000,00 ed un reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (rigo RN1 colonna 5 del modello Redditi 2017 relativo ai redditi 2016, rigo RN1 o RN2 colonna 1 per le società di persone, rigo RN1 o RN2 colonna 2 per le società di capitali) inferiore ad Euro 35.000,00. Per le società di Farmacia concorrerà alla formazione del reddito il reddito della farmacia e la somma degli ulteriori redditi di ciascun socio, diversi da quello di partecipazione alla società.

Dal reddito dichiarato sarà detratto l'eventuale contributo di solidarietà erogato dalla Federfarma nell'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

Articolo 3. La domanda di riconoscimento del contributo, unitamente alla documentazione indicata nei successivi articoli 5, 6 e 7, deve essere inviata unicamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) presso la sede di Federfarma via Emanuele Filiberto 190 00185 Roma, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2018. Ai fini della tempestività della domanda fa fede la data del timbro postale. La documentazione fornita dall'interessato nei tempi previsti dovrà essere dal medesimo integrata, dietro richiesta di Federfarma, entro i 30 giorni successivi alla notifica della richiesta stessa, a pena di decadenza.

Articolo 4. L'entità del contributo, al lordo delle ritenute di legge, verrà determinata insindacabilmente e per ciascuna domanda dal Consiglio di Presidenza di Federfarma, tenendo presente il numero di domande pervenute, le disponibilità del Fondo di Solidarietà nei Confronti delle Piccole Farmacie, il fatturato complessivo ai fini IVA realizzato nell'anno 2016 ed il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, sulla base di criteri di progressività.

Articolo 5. Il fatturato e il reddito dovranno essere documentati mediante l'invio, rispettivamente, di copia integrale dei modelli di dichiarazione IVA e di copia integrale della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2017 presentata per l'anno 2016, nonché quelle relative ai due anni precedenti (2014 e 2015), autenticate dal professionista incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni e accompagnate da copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il richiedente deve altresì trasmettere, unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, anche copia del bilancio della farmacia relativo all'anno 2016, anch'esso certificato dal consulente fiscale che lo assiste. Per le società di Farmacia, oltre alla dichiarazione dei redditi modello Redditi SP o SC, a seconda del tipo di società, dovranno essere inviate anche copie integrali delle dichiarazioni dei redditi modello Redditi 2017 presentata per l'anno 2016 da ciascuno dei soci.

Articolo 6. Il richiedente deve dimostrare, mediante l'invio di copia autentica del decreto di autorizzazione all'esercizio, che nell'anno 2017 era già titolare da almeno 5 anni della farmacia per cui si chiede il contributo. In caso di conferimento da impresa individuale a società di farmacia privata, qualora il titolare conferente risulti ancora presente tra i soci della società conferitaria, tale periodo di tempo di 5 anni, viene computato in continuità con quello dell'impresa individuale conferita.

Articolo 7. L'erogazione del contributo è altresì subordinata al puntuale rispetto degli orari minimi di apertura al pubblico della farmacia.

A tal fine il richiedente il contributo deve produrre idonea certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio attestante che la farmacia è aperta, i giorni di apertura nell'arco della settimana, nonché l'orario di apertura giornaliero.

Il richiedente dovrà comunicare il numero di telefono della Farmacia e, a richiesta di Federfarma, fornire copia delle fatture relative all'utenza telefonica dell'anno per cui si chiede il contributo.